

REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI

revisione del sistema di tassazione e nuovo regime contributivo per le imprese di minori dimensioni



**ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO**

E' INTRODOTTTO IL REGIME FISCALE AGEVOLATO RISERVATO AI SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI (ART. 1 COMMI 54 – 89 LEGGE N. 190/2014)

SONO ABROGATI CON DECORRENZA 31/12/2014

- IL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ART. 13 LEGGE 388/2000) **E' POSSIBILE CONTINUARE AD UTILIZZARE IL SUDETTO REGIME FINO ALLA NATURALE SCADENZA**
- IL REGIME DEI MINIMI (ART. 27 COMMI 1 E 2 D.L. 98/2011) – **E' POSSIBILE CONTINUARE AD UTILIZZARE IL SUDETTO REGIME FINO ALLA NATURALE SCADENZA**
- IL REGIME CONTABILE AGEVOLATO PER EX MINIMI (ART. 27 COMMA 3 D.L. 98/2011)

NUOVO REGIME E ABROGAZIONI



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO RISERVATO AI SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI E' IL REGIME «NATURALE» DAL 2015 PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO I REQUISITI DI ACCESSO AL SUDDETTO REGIME

PER NON UTILIZZARE IL SUDDETTO REGIME OCCORRE ESERCITARE L'OPZIONE ORDINARIO AI FINI IVA E IRPEF

L'OPZIONE VA ESERCITATA NELLA DICHIARAZIONE DELL'ANNO IN CUI SI E' OPERATA LA SCELTA ED E' VINCOLANTE PER UN TRIENNIO E SI ESTENDE SUCCESSIVAMENTE DI ANNO IN ANNO

REGIME NATURALE PER I «MINORI»



IN CASO DI INIZIO ATTIVITA' L'ACCESSO AL REGIME VA ESPRESSAMENTE DICHIARATO BARRANDO LA CASELLA PREVISTA PER L'ADESIONE AL «Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del DI n.98/2011"» FINO A QUANDO NON VERRA' APPROVATO E PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO AGGIORNATO DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (comunicato stampa del 31 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate)

REGIME NATURALE PER I «MINORI»



E' ESCLUSO DAL REGIME AGEVOLATO IL CONTRIBUENTE CHE

- utilizza regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.);
- non è residente in Italia. (I residenti in uno stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia possono comunque adottare il regime forfetario);
- effettua, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), D.P.R. n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93;
- è socio/associato di società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti.

CAUSE DI ESCLUSIONE



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

E' ESCLUSO DAL REGIME AGEVOLATO IL CONTRIBUENTE CHE

- Possiede redditi di lavoro dipendente o di pensione di importo superiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo

TALE CONDIZIONE DI PREVALENZA NON VA VERIFICATA QUANDO:

- La somma dei redditi d'impresa o lavoro autonomo e dei redditi di lavoro dipendente o di pensione non supera € 20.000;
- Il rapporto di lavoro è cessato.

CAUSA DI ESCLUSIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

Contribuenti minimi legge 111/2001

- ▶ Utilizzabile esclusivamente da «nuovi» contribuenti
- ▶ per un periodo di 5 anni
- ▶ per più di 5 anni ma entro il compimento del 35° anno di età

Contribuenti minori legge 190/2014

- ▶ Utilizzabile da tutti i contribuenti (nuovi o già in attività)
- ▶ senza limiti di durata
- ▶ senza limiti di età

UTILIZZABILITA' E DURATA



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

Contribuenti minimi legge 111/2001

- ▶ € 30.000, ragguagliati ad anno, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata

Contribuenti minori legge 190/2014

- ▶ da un minimo di € 15.000 ad un massimo di 40.000 , ragguagliati ad anno, a seconda dell'attività esercitata

AMMONTARE DEI COMPENSI/RICAVI



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

Contribuenti minimi legge 111/2001

- ▶ Beni strumentali acquistati anche mediante contratti di locazione, noleggio (appalto) e locazione finanziaria nei tre anni precedenti di importo non superiore a € 15.000.
- ▶ **N.B. si comprendono gli affitti di immobili per lo svolgimento dell'attività**

Contribuenti minori legge 190/2014

- ▶ Beni strumentali di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20,000 al 31/12.
- ▶ **N.B. non rilevano i beni immobili, a qualsiasi titolo posseduti e i beni di costo non superiore a € 516,46**

BENI STRUMENTALI



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

Contribuenti minimi legge 111/2001

- ▶ LEASING: Rilevano i canoni di leasing
- ▶ LOCAZIONI E NOLEGGI: Rilevano i canoni di locazione e noleggio (C.M. 47/e/2008)
- ▶ COMODATO: irrilevante (C.M. 7/e/2008)
- ▶ BENI IMMATERIALI: irrilevanti (C.M. 7/e/2008)

Contribuenti minori legge 190/2014

- ▶ LEASING: Rileva il costo sostenuto dal concedente
- ▶ LOCAZIONI E NOLEGGI: Rileva il valore normale del bene
- ▶ COMODATO: Rileva il valore normale
- ▶ BENI IMMATERIALI: Probabilmente irrilevanti per analogia con il regime dei minimi

BENI STRUMENTALI



Contribuenti minimi legge 111/2001

- ▶ Non bisogna aver sostenuto costi per **lavoro dipendente** o per **collaboratori** (*esclusi quelli occasionali*) anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso (co.co.pro.) o aver erogato utili ad associati in partecipazione di solo lavoro

Contribuenti minori legge 190/2014

- ▶ Non bisogna aver sostenuto costi per lavoro dipendente o per collaborazioni a progetto o ad associati in partecipazioni o a familiari per un importo superiore a € 5.000 lorde annue

SPESE PER LAVORO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

Contribuenti minimi legge 111/2001

- ▶ Analitico con regole specifiche riguardo ai beni ad uso promiscuo.
- ▶ I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito

Contribuenti minori legge 190/2014

- ▶ Forfetario con applicazione di coefficienti di redditività.
- ▶ I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito

DETERMINAZIONE DEL REDDITO



Contribuenti minimi legge 111/2001

- ▶ Imposta sostitutiva del 5% per tutte le tipologie di attività

Contribuenti minori legge 190/2014

- ▶ Imposta sostitutiva del 15% per tutte le tipologie di attività
- ▶ **N.B. in caso di impresa familiare l'imposta sostitutiva, calcolata al lordo della quota imputata ai familiari, è dovuta dal titolare**

IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF ADDIZIONALI E IRAP



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

ESONERO DALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI, SIA AI FINI IVA CHE REDDITUALI;
NON ASSOGGETTAMENTO AD IVA DELLE OPERAZIONI ATTIVE E INDETRAIBILITÀ DELL'IVA SUGLI ACQUISTI;
ESONERO DALLE LIQUIDAZIONI/VERSAMENTI PERIODICI IVA, DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE, DALLA COMUNICAZIONE CLIENTI E FORNITORI E BLACK-LIST;
NON ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA ALLA FONTE DEI RICAVI/COMPENSI;
ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE / PARAMETRI;
NON ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA;

SEMPLIFICAZIONI



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

AI FINI IVA:

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE A SUO TEMPO EFFETTUATA PER BENI MOBILI AMMORTIZZABILI, BENI IMMOBILI, CANONI DI LEASING ANTICIPATI E BENI CHE COSTITUISCONO RIMANENZE)
EMERGE UN DEBITO IVA DA VERSARE

NELL'ULTIMA LIQUIDAZIONE IVA DEL 2014 SI FA CONFLUIRE ANCHE L'IVA SULLE VENDITE E L'IVA SUGLI ACQUISTI RELATIVE A QUELLE OPERAZIONI PER LE QUALI NON SI E' ANCORA VERIFICATA L'ESIGIBILITA'

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME FORFETARIO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

AI FINI REDDITUALI:

I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DI ANNI PRECEDENTI LA CUI TASSAZIONE O DEDUZIONE E' STATA RINVIATA, PARTECIPANO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO PER LE QUOTE RESIDUE NELL'ULTIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO

LE PERDITE FISCALI PRECEDENTEMENTE GENERATESI SONO SCOMPUTATE DAI REDDITI FORFETARIAMENTE DETERMINATI

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME FORFETARIO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

NUMERAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO E DELLE
BOLLETTE DOGANALI

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

CONSERVAZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI

OBBLIGHI



E' PREVISTA LA FACOLTA' – **PER I SOLI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA** – DI
NON APPLICARE IL MINIMALE CONTRIBUTO IVS ARTIGIANI E
COMMERCianti PREVISTO DALLA LEGGE N. 233/90

PER IL 2014:

- IL REDDITO MINIMO È STATO FISSATO IN **15.516 EURO** A CUI
CORRISPONDONO CONTRIBUTI MINIMI ANNUI RISPETTIVAMENTE PARI:
A **3.451,99 EURO** PER GLI ARTIGIANI;
A **3.465,96 EURO** PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE DEI COMMERCianti.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

PER CHI APPLICA IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO NON SONO UTILIZZABILI ALTRI SCONTI E AGEVOLAZIONI:

- RIDUZIONE DEL 3% DEI CONTRIBUTI PER COLLABORATORI FAMILIARI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI
- RIDUZIONE ALLA META' DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER PENSIONATI INPS DI ETA' SUPERIORE A 65 ANNI

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

LA PERDITA DEI REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO DETERMINA L'INAPPLICABILITA' ANCHE DEL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

IL RIACQUISTO DEI REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO NON CONSENTE DI ACCEDERE DI NUOVO AL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO



L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA E' SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA ENTRO IL 28/02 DI OGNI ANNO DI UNA APPOSITA DICHIARAZIONE ALL'INPS.

PER LE NUOVE ATTIVITA' L'OPZIONE PER IL REGIME AGEVOLATO AVVERRA' CON L'ISCRIZIONE.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

E' PREVISTA LA RIDUZIONE A 1/3 DEL REDDITO DETERMINATO FORFETARIAMENTE AI SENSI DELL'ART. 64 SE:

- A) IL CONTRIBUENTE NON ABBAIA ESERCITATO, NEI TRE ANNI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 54, ATTIVITA' ARTISTICA, PROFESSIONALE OVVERO D'IMPRESA, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA O FAMILIARE;
- B) L'ATTIVITA' DA ESERCITARE NON COSTITUISCA, IN NESSUN MODO, MERA PROSECUZIONE DI ALTRA ATTIVITA' PRECEDENTEMENTE SVOLTA SOTTO FORMA DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO, ESCLUSO IL CASO IN CUI L'ATTIVITA' PRECEDENTEMENTE SVOLTA CONSISTA NEL PERIODO DI PRATICA OBBLIGATORIA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI;
- C) QUALORA VENGA PROSEGUITA UN'ATTIVITA' SVOLTA IN PRECEDENZA DA ALTRO SOGGETTO, L'AMMONTARE DEI RELATIVI RICAVI E COMPENSI, REALIZZATI NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE QUELLO DI RICONOSCIMENTO DEL PREDETTO BENEFICIO, NON SIA SUPERIORE AI LIMITI DI CUI AL COMMA 54.

AGEVOLAZIONE PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO